

Global Business Traveller

L'assicurazione per viaggi d'affari della CSS

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 06.2009

Indice

I	Basi	2	VI	Assicurazione per bagaglio	5
Art. 1	Contenuto del contratto	2	Art. 23	Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 2	Basi del contratto	2	Art. 24	Rischi e danni assicurati	5
Art. 3	Persone assicurate	2	Art. 25	Oggetti e costi non assicurati	6
Art. 4	Contraente l'assicurazione	2	Art. 26	Danni non assicurati	6
Art. 5	Aziende comprese nell'assicurazione	2	Art. 27	Prestazioni assicurative	6
Art. 6	Validità territoriale	2	Art. 28	Franchigia	6
			Art. 29	Definizioni	6
II	Inizio e fine	2	VII	Assicurazione per costi di annullamento	6
Art. 7	Contratto assicurativo	2	Art. 30	Inizio e durata dell'assicurazione	6
Art. 8	Durata della protezione assicurativa	2	Art. 31	Costi assicurati	6
Art. 9	Disdetta in caso di sinistro	2	Art. 32	Diritto alle prestazioni	6
			Art. 33	Eventi non assicurati	7
III	Premi	2	VIII	Obblighi	7
Art. 10	Pagamento dei premi	2	Art. 34	Notifica di sinistro	7
Art. 11	Conteggio del premio	3	Art. 35	Obblighi del contraente l'assicurazione e della persona assicurata	7
Art. 12	Modifica dei premi	3	Art. 36	Collaborazione all'accertamento dei fatti	7
Art. 13	Ritardo del pagamento	3			
Art. 14	Ribasso per mancanza di prestazioni	3	IX	Disposizioni finali	7
			Art. 37	Concorso di prestazioni di altri assicuratori e/o di terzi aventi responsabilità/sussidiarietà	7
IV	Assicurazione per costi di guarigione e assistenza di persone	3	Art. 38	Cessione, costituzione in pegno e altri accordi	7
Art. 15	Prestazioni dell'Assicurazione per costi di guarigione	3	Art. 39	Comunicazioni	7
Art. 16	Prestazioni dell'Assicurazione per assistenza di persone	3	Art. 40	Foro competente	7
Art. 17	Eventi non assicurati	4	Art. 41	Gestione ed elaborazione di dati	7
Art. 18	Durata delle prestazioni	4			
V	Capitale di decesso e d'invalidità	4			
Art. 19	Entità assicurativa	4			
Art. 20	Eventi non assicurati	4			
Art. 21	Capitale di decesso	4			
Art. 22	Capitale d'invalidità	4			

I Basi

Art. 1 Contenuto del contratto

Il contratto assicurativo comprende l'assicurazione per viaggi d'affari per dipendenti. Le prestazioni assicurate sono indicate nella polizza. Il contratto viene stipulato tra la CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) e il contraente assicurativo.

Art. 2 Basi del contratto

2.1 Sono considerate basi del contratto assicurativo:

- a) la polizza e le eventuali aggiunte;
- b) le dichiarazioni riportate nella proposta d'assicurazione e nelle eventuali dichiarazioni sullo stato di salute da parte del contraente o della persona assicurata;
- c) le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) alla base della polizza;
- d) le eventuali Condizioni supplementari (CS);
- e) gli accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati confermati dall'assicuratore nella polizza come Condizioni particolari d'assicurazione (CP);
- f) la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908;
- g) per l'assicurazione di protezione giuridica si applica inoltre l'Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente l'assicurazione della tutela giudiziaria (protezione giuridica).

A titolo integrativo si applica il diritto svizzero.

2.2 Se le CGA menzionano la LAINF, con essa s'intende la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20.03.1981 e le corrispondenti ordinanze.

2.3 Se le CGA menzionano la LAMaI, con essa s'intende la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI) del 18.03.1994 e le ordinanze corrispondenti.

Art. 3 Persone assicurate

3.1 Sono assicurate le persone o le cerchie di persone menzionate nella polizza, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata a titolo di dipendenti (ai sensi della Legge federale sull'AVS).

3.2 Datori di lavoro, lavoratori indipendenti e i loro familiari che cooperano nell'impresa assicurata sono assicurati, a condizione che siano elencati per nome nella polizza.

Art. 4 Contraente l'assicurazione

È considerato contraente l'assicurazione, la persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo.

Art. 5 Aziende comprese nell'assicurazione

Le aziende comprese nell'assicurazione sono le aziende principali e accessorie, filiali e affiliate del contraente l'assicurazione elencate in polizza.

Art. 6 Validità territoriale

L'assicurazione è valida fuori dai confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein durante i viaggi d'affari ed ha la validità territoriale indicata in polizza. In occasione di viaggi in aereo, l'assicurazione entra in vigore al passaggio della dogana negli aeroporti svizzeri risp. al ritorno cessa di essere in vigore. L'assicurazione per bagagli vale in tutto il mondo al di fuori del domicilio legale della persona assicurata.

II Inizio e fine

Art. 7 Contratto assicurativo

7.1 Inizio

Il contratto assicurativo decorre dalla data indicata nella polizza o nella conferma scritta d'accettazione della proposta rilasciata dalla CSS.

7.2 Durata

Il contratto assicurativo è stipulato per la durata indicata in polizza. Alla scadenza della durata contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente sempre per un altro anno, a meno che, al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, uno dei partner contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta. L'anno assicurativo coincide con l'anno civile.

7.3 Fine

Il contratto assicurativo termina in caso di:

- a) disdetta;
- b) avvio della procedura fallimentare del contraente;
- c) trasferimento all'estero dell'azienda o della sua sede principale;
- d) chiusura dell'attività imprenditoriale dell'azienda assicurata;
- e) passaggio di proprietà.

Art. 8 Durata della protezione assicurativa

8.1 La protezione assicurativa entra in vigore sempre il giorno dell'inizio del viaggio d'affari della persona assicurata.

8.2 Per le persone assicurate la copertura assicurativa termina:

- a) al termine del viaggio d'affari;
- b) al momento dell'estinzione del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 7.3;
- c) al compimento del 70esimo anno di età.

8.3 Se sono stati presi accordi tramite Condizioni particolari (CP), la copertura assicurativa vale anche durante un periodo massimo di 21 giorni di vacanze private, per le quali la persona assicurata prolunga il soggiorno direttamente prima e/o dopo il viaggio d'affari.

Art. 9 Disdetta in caso di sinistro

9.1 Dopo ogni caso di prestazioni per il quale la CSS assume i costi, il contraente ha il diritto di disdire per iscritto il contratto assicurativo entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni. Il contratto assicurativo, e con esso la copertura assicurativa, si estingue al momento in cui la disdetta perviene alla CSS.

9.2 Dopo ogni caso di prestazioni con obbligo di rimborso e al più tardi al momento del versamento dell'ultimo pagamento parziale, la CSS ha il diritto di disdire per iscritto il contratto. In questo caso la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo che la disdetta della CSS è pervenuta presso il contraente l'assicurazione.

III Premi

Art. 10 Pagamento dei premi

10.1 Contrattualmente il premio è considerato per anno assicurativo ed è in scadenza alla data indicata in polizza risp. sulla fattura dei premi. In caso di pagamenti parziali, rimangono dovute le rate non ancora pagate di un premio annuale. I premi parziali possono subire modifiche, a seconda della modalità di pagamento contrattualmente concordata.

10.2 Se il contratto viene sciolto prima della scadenza dell'anno assicurativo per un motivo di natura legale o previsto

dal contratto, la CSS rimborsa la parte di premio pagato che avrebbe dovuto coprire il periodo assicurativo non ancora trascorso, e non richiede più le rate successivamente in scadenza.

- 10.3 Il premio per l'anno assicurativo corrente è dovuto per intero, se al momento dell'estinzione il contratto era stato in vigore per meno di 1 anno e il contraente l'assicurazione lo ha disdetto.

Art. 11 Conteggio del premio

- 11.1 Con effetto all'inizio dell'anno assicurativo sarà fatturato un premio provvisorio sulla base dei giorni di viaggio d'affari annui provvisoriamente concordati. Il premio definitivo sarà calcolato sulla base delle indicazioni che il contraente deve fornire alla fine di ogni anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto, circa la quantità complessiva effettiva di giorni di viaggio d'affari effettuati. A tale scopo il contraente riceverà dalla CSS un apposito formulario per la dichiarazione.
- 11.2 Ai fini della verifica delle indicazioni, la CSS può prendere visione di tutta la documentazione rilevante a tale scopo oppure può farla esaminare da un terzo incaricato dalla CSS.
- 11.3 Premi aggiuntivi o da rimborsare sono in scadenza con l'invio del conteggio.
- 11.4 Se il contraente non provvede a fornire alla CSS entro il termine stabilito le indicazioni necessarie ai fini della determinazione del premio definitivo, la CSS stabilisce il premio mediante stima. Il contraente l'assicurazione ha il diritto di contestare la stima del premio entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se la contestazione non perviene alla CSS prima della scadenza del termine, il premio stimato è considerato accettato.

Art. 12 Modifica dei premi

- 12.1 Sulla base dell'andamento dei sinistri, nonché in virtù dei criteri indicati in art. 12.2, il calcolo del rischio e dei premi può cambiare. La CSS può quindi adeguare il premio con effetto a partire dall'anno assicurativo seguente. A tale scopo, la CSS deve notificare al contraente l'assicurazione e le nuove aliquote dei premi al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore. Se il contraente non è d'accordo con le nuove aliquote dei premi, può disdire per iscritto il contratto con effetto alla fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire presso la CSS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Nessuna comunicazione è considerata approvazione della modifica del premio.
- 12.2 Ai fini dell'adeguamento dei premi secondo l'art. 12.1 sono tenuti in considerazione in modo particolare i seguenti criteri: premi incassati, prestazioni erogate, frequenza dei sinistri, eventuali accantonamenti per casi di prestazioni in sospeso, caratteristiche di copertura e di prestazioni concordate individualmente, prospettive per ciò che concerne l'entità del portafoglio assicurati.

Art. 13 Ritardo del pagamento

- 13.1 Debitore dei premi è il contraente l'assicurazione. Se il premio o il premio parziale non viene versato nei termini dovuti, il contraente sarà esortato mediante lettera raccomandata di provvedere al pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito inviato con lettera raccomandata. Se il pagamento dell'importo della fattura, comprensivo di spese per ingiunzioni, non dovesse pervenire nel corso di tale termine d'ingiunzione legale, l'obbligo della CSS a versare prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine concesso.
- 13.2 Per nuovi danni verificatisi durante l'interruzione della copertura, la CSS non eroga prestazioni.

- 13.3 La copertura è ripristinata un giorno dopo che tutti i premi, interessi di mora, tasse per richiami e esecuzioni riguardanti tale contratto saranno stati completamente saldati.

- 13.4 La CSS può esigere per vie legali i premi e le tasse per richiami arretrati entro 2 mesi dalla scadenza del termine di richiamo. Se la CSS non fa uso di tale diritto, rinunciando al pagamento del premio arretrato può recedere dal contratto.

Art. 14 Ribasso per mancanza di prestazioni

- 14.1 Allo scadere di un periodo d'osservazione completo privo di sinistri, per l'anno assicurativo successivo al periodo d'osservazione si concede un ribasso per mancanza di prestazioni del 10%. Tale ribasso viene portato in detrazione direttamente sul premio.
- 14.2 Allo scadere di due periodi d'osservazione completi e consecutivi privi di sinistri, per l'anno assicurativo successivo al periodo d'osservazione si concede un ribasso per mancanza di prestazioni del 25%.
- 14.3 Se tuttavia durante un periodo d'osservazione si verifica un sinistro per il quale la CSS è in obbligo di versare prestazioni, il ribasso per mancanza di prestazioni concesso decade a partire dall'anno assicurativo successivo al periodo d'osservazione.
- 14.4 È considerato periodo d'osservazione completo, il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- 14.5 Se un sinistro si rivela privo di conseguenze oppure il contraente rimborsa alla CSS entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della liquidazione dello stesso tutti i risarcimenti versati dalla CSS a copertura del sinistro, il sinistro stesso viene considerato inesistente.

IV Assicurazione per costi di guarigione e assistenza di persone

Art. 15 Prestazioni dell'Assicurazione per costi di guarigione

- 15.1 Se menzionati in polizza, in caso di malattia, infortunio o parto imprevisto all'estero, la CSS assume i costi che ne derivano ad integrazione dell'assicurazione sociale (ad es. LAINF, LAMal):
- trattamenti medici;
 - terapie riconosciute;
 - medicinali;
 - analisi;
 - trattamenti presso un chiropratico;
 - trattamento ospedaliero, divisione privata;
 - cure dentarie dovute a infortunio;
 - cure a domicilio.
- 15.2 La CSS assume inoltre l'eventuale quota-parte, la franchigia o la detrazione applicata per la degenza in uno stabilimento di cura di un assicuratore sociale, privato o di un assicuratore malattie avente l'obbligo di versare prestazioni, a condizione che ciò non sia espressamente vietato per legge (ad es. le partecipazioni ai costi secondo la LAMal, art. 64 cpv. 8 non possono essere oggetto dell'assicurazione).

Art. 16 Prestazioni dell'Assicurazione per assistenza di persone

- 16.1 Se menzionate in polizza, quando una persona assicurata si ammala seriamente, subisce un grave infortunio o muore, la CSS assume per ogni caso, le seguenti prestazioni organizzate dal Centralino d'emergenza della CSS:
- a) le azioni di salvataggio e i trasporti medicalmente necessari fino a un massimo di CHF 50 000;
 - b) azioni di ricerca in vista di un salvataggio o di un recupero della persona assicurata, fino a un massimo di CHF 40 000;

- c) su prescrizione medica, il rimpatrio al domicilio svizzero o in un ospedale svizzero fino a un massimo di CHF 50 000;
- d) il rimpatrio della persona deceduta fino a un massimo di CHF 30 000;
- e) se la persona assicurata durante il viaggio d'affari si accorge che le mancano dei medicinali di importanza vitale, la CSS paga per l'invio di tali medicinali (senza costi per i medicinali).
- f) un anticipo rimborsabile dei costi, fino ad un massimo di CHF 20 000, se una persona assicurata deve sottoporsi a trattamento medico o deve essere ospedalizzata all'estero;
- g) i costi fino a CHF 5000 per una visita in ospedale, quando la degenza ospedaliera dura più di 14 giorni e delle persone aventi un legame stretto desiderano visitare la persona assicurata;
- h) i costi supplementari di viaggio fino a un importo massimo di CHF 5000 in caso di viaggio di rientro anticipato o ritardato per i seguenti eventi:
 - se una persona prossima all'assicurato si ammala gravemente, è gravemente ferita o decede;
 - se il viaggio di ritorno previsto non può essere effettuato a causa di un ricovero ospedaliero;
 - se i beni della persona assicurata sono gravemente danneggiati al suo luogo di domicilio in seguito a furto, danni delle acque, incendio o danni dovuti ad eventi naturali;
 - se uno sciopero, un'epidemia o la soppressione del mezzo di trasporto pubblico impediscono la continuazione del viaggio secondo programma entro 72 ore. Le spese supplementari che insorgono a causa di deviazioni o ritardi non sono coperte.

Le pretese per spese relative alla parte non utilizzata di un soggiorno interrotto in anticipo non vengono coperte dall'assicurazione per assistenza di persone.

- 16.2 Le prestazioni ai sensi dell'art. 16.1 sono limitate complessivamente a CHF 100 000 per evento.

Art. 17 Eventi non assicurati

- 17.1 Eventi già avvenuti al momento della stipulazione dell'assicurazione, al momento della prenotazione o alla partenza per il viaggio o le vacanze oppure che la persona assicurata avrebbe dovuto riconoscere.
- 17.2 Eventi legati a epidemie, consumo di sostanze stupefacenti e tentativi di suicidio (anche in condizione di incapacità di discernimento).
- 17.3 Eventi legati a guerra, rivoluzione, ribellioni, agitazioni o sommosse interne, se la persona assicurata vi ha partecipato attivamente.
- 17.4 Eventi alla guida di un veicolo a motore senza il permesso di guida richiesto per legge oppure pilotando aeroplani e velivoli di ogni genere, incl. delta, paracadute, parapendio.
- 17.5 Eventi legati alla partecipazione a gare di velocità, rally e competizioni simili, nonché durante tutte le corse su piste di gara o di allenamento.
- 17.6 Eventi legati alla modifica o lo storno del programma oppure del piano del viaggio prenotato oppure delle vacanze da parte dell'organizzatore risp. dell'impresa di trasporti, anche se a seguito di disposizione rilasciata dalle autorità.
- 17.7 Eventi legati al compimento di crimini o delitti o al tentativo di commetterli.
- 17.8 Eventi legati a raggi ionizzanti e a energia nucleare.

Art. 18 Durata delle prestazioni

Indipendentemente dalla durata prevista del viaggio d'affari, le prestazioni di questa assicurazione sono accordate al massimo fino a 120 giorni dall'inizio della malattia risp. dal verificarsi dell'infortunio.

V Capitale di decesso e d'invalidità

Art. 19 Entità assicurativa

- 19.1 L'assicurazione si estende agli infortuni professionali, agli infortuni non professionali, lesioni corporali parificate a infortunio e alle malattie professionali ai sensi della LAINF che si verificano durante la durata di validità della presente assicurazione per viaggi d'affari.
- 19.2 Gli infortuni aerei sono infortuni in cui la persona assicurata incorre in qualità di passeggero a bordo di un volo civile, durante l'imbarco e lo sbarco, utilizzando un paracadute per salvare la propria vita, in seguito ad un atterraggio di emergenza e anche sulla terra ferma, se la causa dell'infortunio è direttamente collegata con il funzionamento dell'aeroplano.
- 19.3 In caso di infortunio aereo, le prestazioni ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 sono raddoppiate.

19.4 Responsabilità massima

La responsabilità massima della CSS è limitata a CHF 5 milioni per tutte le persone assicurate che subiscono un infortunio dovuto allo stesso evento.

Art. 20 Eventi non assicurati

Per analogia non sono assicurati gli eventi ai sensi degli artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7 e 17.8.

Art. 21 Capitale di decesso

- 21.1 Se la persona assicurata muore in seguito all'infortunio, la CSS versa il capitale di decesso indicato in polizza.
- 21.2 La CSS versa il capitale in parti uguali a:
 - a) coniuge della persona assicurata, o in sua mancanza:
 - b) al partner registrato conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali; in sua mancanza
 - c) la persona fisica non coniugata o registrata (anche omosessuali) e non parente, che negli ultimi 5 anni e fino al decesso ha vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica e ha condotto con la persona deceduta una convivenza comparabile al matrimonio; o in sua mancanza:
 - d) i discendenti diretti, o in loro mancanza:
 - e) i genitori dell'assicurato, o in loro mancanza:
 - f) i fratelli e le sorelle dell'assicurato.

In mancanza di superstiti, la CSS rimborsa le spese funerarie non assicurate ai sensi LAINF, fino all'importo di CHF 20 000, al massimo però il capitale di decesso assicurato.
- 21.3 Un capitale d'invalidità eventualmente già versato sarà detratto dal capitale di decesso.

Art. 22 Capitale d'invalidità

- 22.1 Se un infortunio ha come conseguenza un'invalidità presumibilmente permanente, la CSS versa il capitale d'invalidità indicato in polizza. È irrilevante se, e in quale misura ne risulti una perdita di guadagno. Il capitale viene calcolato in base al grado d'invalidità, alla somma assicurativa convenuta e alla variante di prestazione scelta.
- 22.2 Se l'infortunio causa una nuova invalidità di una parte del corpo o di un organo già compromesso o danneggiato, la CSS eroga la differenza tra le indennità d'invalidità, che secondo il presente contratto risulta in base al grado d'invalidità prima e dopo l'infortunio.
- 22.3 Nei seguenti casi, il grado d'invalidità è fissato in modo vincolante:

perdita totale o incapacità funzionale totale di ambedue le braccia o le mani, le gambe o i piedi	100 %
di un braccio o una mano e contemporaneamente una gamba o un piede	100 %

di un braccio all'altezza del gomito o al disopra	70 %
di un avambraccio o una mano	60 %
di un pollice	22 %
di un indice	14 %
di un altro dito della mano	8 %
di una gamba all'altezza del ginocchio o al disopra	60 %
di una gamba al disotto del ginocchio	50 %
di un piede	40 %
della vista di ambedue gli occhi	100 %
della vista di un occhio	30 %
della vista di un occhio, se prima dell'infortunio la vista dell'altro era già completamente persa	70 %
dell'udito di ambedue le orecchie	60 %
dell'udito di un orecchio	15 %
dell'udito di un orecchio, se prima dell'infortunio l'udito dell'altro era già completamente perso	45 %

- 22.4 In caso di perdita parziale o incapacità funzionale parziale, il grado d'invalidità sarà ridotto proporzionalmente.
- 22.5 In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di parecchie parti del corpo, il grado d'invalidità è stabilito aggiungendo le diverse percentuali; il grado d'invalidità non può però mai superare il 100%.
- 22.6 Nei casi non previsti qui sopra, il grado d'invalidità è determinato analogamente al grado d'indennità per menomazione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

22.7 Indennità d'invalidità progressiva

Se l'indennità d'invalidità assicurata è progressiva e il tasso d'invalidità supera complessivamente il 25%, l'indennità sarà calcolata secondo i tassi maggiori riportati alla tabella sottostante:

Grado d'invalidità	Indennità progressiva	Grado d'invalidità	Indennità progressiva
%	%	%	%
26	28	42	76
27	31	43	79
28	34	44	82
29	37	45	85
30	40	46	88
31	43	47	91
32	46	48	94
33	49	49	97
34	52	50	100
35	55	51	105
36	58	52	110
37	61	53	115
38	64	54	120
39	67	55	125
40	70	56	130
41	73	57	135

Grado d'invalidità	Indennità progressiva	Grado d'invalidità	Indennità progressiva
%	%	%	%
58	140	80	250
59	145	81	255
60	150	82	260
61	155	83	265
62	160	84	270
63	165	85	275
64	170	86	280
65	175	87	285
66	180	88	290
67	185	89	295
68	190	90	300
69	195	91	305
70	200	92	310
71	205	93	315
72	210	94	320
73	215	95	325
74	220	96	330
75	225	97	335
76	230	98	340
77	235	99	345
78	240	100	350
79	245		

- 22.8 Se la persona assicurata, al momento dell'infortunio ha raggiunto l'età AVS ordinaria, in luogo del capitale d'invalidità, la CSS versa una rendita vitalizia senza diritto ad interessi. Tale rendita ammonta a CHF 70 annui su CHF 1000 di capitale d'invalidità e viene versata anticipatamente ogni trimestre.
- 22.9 Le prestazioni dovute sono esigibili non appena l'invalidità permanente è accertata.

VI Assicurazione per bagaglio

Art. 23 Oggetto dell'assicurazione

- 23.1 È assicurata la somma indicata in polizza per i bagagli delle persone assicurate. La somma vale per ogni persona assicurata e per ogni viaggio d'affari.
- 23.2 Sono considerati bagaglio quegli oggetti che la persona assicurata porta con sé durante un viaggio d'affari o che affida ad un'impresa di trasporto.

Art. 24 Rischi e danni assicurati

- Il bagaglio è assicurato contro i seguenti rischi e danni:
- furto;
 - danneggiamento o perdita durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto;
 - perdita a causa di un incidente del mezzo di trasporto;
 - ritardo nella consegna da parte di un'impresa di trasporto.

Art. 25 Oggetti e costi non assicurati

L'assicurazione non copre:

- cartevalori, libretti di risparmio, atti ufficiali, documenti, denaro in contante e carte di credito (eccezioni concernenti denaro in contanti, titoli di trasporto e documenti d'identità personali, vedi art. 27.1);
- software informatico di ogni genere;
- metalli preziosi, perle e pietre preziose non incastonate, francobolli, articoli commerciali, campionari, oggetti d'arte o di collezione e strumenti musicali;
- lenti a contatto, protesi e relativi apparecchi ausiliari;
- tutti i veicoli, natanti, surf a vela e aeronavi compresi i loro accessori;
- biciclette, sci, canotti, canotti pneumatici, barche a remi e canotti pieghevoli – eccetto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporto;
- disagi in relazione ad un sinistro.

Art. 26 Danni non assicurati

26.1 Non sono assicurati i danni:

- dovuti all'usura, autodeterioramento o alle influenze della temperatura e delle condizioni atmosferiche;
- che insorgono per abbandono, dimenticanza o perdita;
- che insorgono, poiché il tipo di custodia non è adeguato al valore degli oggetti;
- dovuti a borsaioli.

26.2 Per analogia non sono assicurati inoltre gli eventi ai sensi degli artt. 17.3, 17.4, 17.5, 17.7 e 17.8.

Art. 27 Prestazioni assicurative

In base alla somma d'assicurazione convenuta, vengono fornite le prestazioni seguenti:

- in caso di danno totale, sarà rimborsato l'importo occorrente per il nuovo acquisto dell'oggetto assicurato. Non si terrà conto di un eventuale valore da collezionista o d'amatore;
- in caso di danno parziale: le spese di riparazione, al massimo comunque le prestazioni previste in caso di danno totale;
- le spese dovute alla necessità di rifare passaporti, carte d'identità, licenze di condurre o permessi di circolazione e altri documenti analoghi;
- le spese per acquisti o affitto indispensabili causati da un ritardo nella consegna dei bagagli da parte di un'impresa di trasporto, fino al 20% della somma d'assicurazione;
- per denaro in contante e titoli di trasporto in caso di furto con scasso e rapina fino a un massimo di CHF 2000;
- fino al 50% della somma assicurativa per i seguenti oggetti: gioielli, cioè oggetti fabbricati con o ricavati da metalli preziosi, pietre preziose o perle, pellicce, apparecchi fotografici, attrezzature cinematografiche, di registrazione o video, sempre inclusi i loro accessori.

Art. 28 Franchigia

Per i danni in seguito a furto, la franchigia ammonta a CHF 200. Quest'importo viene dedotto dal risarcimento.

Art. 29 Definizioni

29.1 Furto con scasso

Furto con scasso, è il furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o aprono con la forza un contenitore che vi si trova. È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. Non sono considerati furto con scasso i furti da aerei, natanti, veicoli

a motore e i loro rimorchi, indipendentemente da dove si trovano.

29.2 Rapina

Rapina è il furto commesso con atti violenti o minacce di violenza contro le persone, come pure il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. I furti commessi da borsaioli o gli scippi non sono considerati una rapina.

VII Assicurazione per costi di annullamento

Art. 30 Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa entra in vigore il giorno in cui si ha notizia della data del viaggio d'affari. Essa termina al momento della partenza o della presa in consegna dell'oggetto affittato, eccettuato in caso di obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 31.3.

Art. 31 Costi assicurati

Sono assicurate sino all'importo dell'arrangiamento stabilito contrattualmente, tuttavia al massimo sino alla somma d'assicurazione indicata in polizza:

- 31.1 le spese di annullamento dovute all'organizzatore viaggi/all'albergatore, all'organizzatore di corsi e seminari, ecc., se il viaggio non può essere intrapreso;
- 31.2 le spese supplementari di viaggio e il rimborso proporzionale delle spese per il soggiorno non effettuato (escluse le spese di trasporto), se il viaggio può essere intrapreso solo con ritardo;
- 31.3 le spese d'annullamento dovute per contratto e il rimborso proporzionale delle spese per la parte del soggiorno non effettuata, se il viaggio deve essere interrotto anticipatamente.
- 31.4 I costi per un viaggio sostitutivo entro 3 mesi, quando una persona assicurata durante un viaggio d'affari si ammala seriamente o subisce un grave infortunio all'estero e un rientro o rimpatrio è necessario dal punto di vista medico.

Art. 32 Diritto alle prestazioni

Un diritto a prestazioni assicurative sussiste, quando:

- a) la persona assicurata oppure la persona che l'accompagna, risp. qualcuno dei parenti che non partecipano al viaggio, come figli, coniuge, fratelli o sorelle, genitori, nonni, suoceri e nipoti, come pure il fidanzato o il concubino (quest'elenco è esaustivo) si ammala seriamente, viene ferito gravemente, decede o viene attestato con certificato medico l'aggravamento di un'affezione cronica;
- b) il mezzo di trasporto pubblico (escluso il taxi) utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione di partenza sul territorio svizzero subisce un ritardo di oltre 30 minuti o viene soppresso; in caso di perdita del volo di coincidenza, le prestazioni saranno versate soltanto se tra l'orario ufficiale di arrivo e di partenza del volo vi è una differenza di tempo di oltre 3 ore;
- c) il mezzo di trasporto privato utilizzato dalla persona assicurata è fuori uso a seguito di collisione, furto, guasto o danno dovuto a eventi naturali o incendio;
- d) i beni della persona assicurata vengono seriamente danneggiati al suo domicilio in seguito a furto, danni delle acque, incendio o danni causati dalle forze della natura;
- e) al luogo di destinazione del viaggio scoppiano scioperi, disordini di ogni genere, catastrofi naturali o epidemie che potrebbero mettere in pericolo la vita e i beni della persona assicurata;

- f) la persona supplente sul posto di lavoro non può assumere la supplenza della persona assicurata a causa di malattia o infortunio.

Art. 33 Eventi non assicurati

- 33.1 Per analogia non sono assicurati gli eventi ai sensi degli artt. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7 e 17.8.
- 33.2 Inoltre non sono assicurati i costi che sorgono per mancata osservanza dei tempi minimi di check in e per tale ragione i viaggi non può essere intrapreso o continuato.

VIII Obblighi

Art. 34 Notifica di sinistro

- 34.1 Se si verifica un evento assicurato occorre informare immediatamente il Centralino d'emergenza della CSS, telefono n° +41 58 277 77 77.
- 34.2 Le necessarie misure d'assistenza vengono organizzate, ordinate risp. intraprese e rimborsate dal Centralino d'emergenza della CSS Assicurazione.
- 34.3 Per le misure d'assistenza non ordinate dalla CSS, la CSS rimborsa soltanto quei costi che sarebbero insorti anche se le misure d'assistenza fossero state eseguite dal Centralino d'emergenza.
- 34.4 Volendo utilizzare un mezzo di trasporto a carico della CSS, occorre mettersi in precedenza d'accordo con la CSS.

Art. 35 Obblighi del contraente l'assicurazione e della persona assicurata

- 35.1 Il contraente l'assicurazione e anche la persona assicurata devono comunicare alla CSS immediatamente il verificarsi di un evento assicurato.
- 35.2 In caso di decesso, la CSS deve essere avvisata tempestivamente, in modo che essa possa, prima che abbia luogo la sepoltura, far eseguire a sue spese un'autopsia, nell'eventualità che il decesso possa essere avvenuto anche per cause estranee all'infortunio.
- 35.3 Per ciò che concerne l'assicurazione per bagagli, in caso di furto, danneggiamento o smarrimento la persona assicurata deve immediatamente informare le autorità di polizia risp. l'impresa di trasporti e richiedere un'indagine giudiziaria.
- 35.4 In caso di violazione colposa degli obblighi di notifica e comportamentali, influenzando in questo modo la possibilità di constatare e di verificare l'entità delle conseguenze del danno, la CSS ha la facoltà di ridurre le sue prestazioni. La riduzione non sarà applicata se è dimostrato che tale violazione delle disposizioni contrattuali non ha influito né sull'accertamento né sulla verifica dell'entità dei danni.
- 35.5 Le anticipazioni versate dalla CSS devono essere restituite entro 30 giorni dopo il rientro al luogo di domicilio.

Art. 36 Collaborazione all'accertamento dei fatti

- 36.1 Per ciò che concerne gli accertamenti relativi al contratto assicurativo – come ad esempio la violazione dell'obbligo di notifica, l'aumento dei pericoli, l'esame delle prestazioni ecc. – il contraente deve cooperare e fornire alla CSS tutte le informazioni e le documentazioni utili al caso, richiederli presso terzi, farli pervenire alla CSS e autorizzare terzi per iscritto a fornire alla CSS le informazioni, documentazioni ecc. La CSS ha inoltre il diritto di eseguire dei propri accertamenti.
- 36.2 Se il contraente non adempie a tale obbligo, dopo la scadenza del termine suppletivo comunicato per iscritto e fissato a quattro settimane, la CSS è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto assicurativo entro due settimane da tale scadenza.

- 36.3 Ciò che vale per la persona avente obbligo di notifica vale anche per il contraente, la persona assicurata e il beneficiario, nonché i rispettivi sostituti, a meno che non coincidano con la persona avente obbligo di notifica.

IX Disposizioni finali

Art. 37 Concorso di prestazioni di altri assicuratori e/o di terzi aventi responsabilità/sussidiarietà

- 37.1 Se la CSS eroga prestazioni a titoli di anticipazione in luogo di un'assicurazione sociale, di un assicuratore privato oppure di un terzo responsabile, la persona assicurata le cede i suoi diritti verso terzi nella misura corrispondente alle prestazioni anticipate e s'impegna a non intraprendere nulla che possa ostacolare l'esercizio di un eventuale diritto di regresso verso terzi. Se una cessione non è possibile oppure un regresso non va in porto, la CSS richiede la restituzione delle prestazioni erogate direttamente presso la persona assicurata.
- 37.2 La persona assicurata ha il dovere di comunicare alla CSS tutti gli assicuratori sociali, privati e di malattia, nonché i terzi responsabili e le loro prestazioni, aventi possibilmente un obbligo di versare prestazioni. In caso di omissione intenzionale o per colpa grave, la CSS può rifiutare di versare le prestazioni oppure può richiederne la restituzione.
- 37.3 In caso di assicurazione doppia o multipla, la CSS eroga proporzionalmente le proprie prestazioni. Il diritto di regresso passa alla CSS nella misura in cui essa ha versato risarcimenti.
- 37.4 Restano escluse da queste disposizioni le prestazioni in capitale a carico dell'Assicurazione per decesso o invalidità da infortunio.

Art. 38 Cessione, costituzione in pegno e altri accordi

- 38.1 Senza l'approvazione della CSS, le prestazioni assicurative della CSS non possono essere cedute o costituite in pegno.
- 38.2 Accordi a saldo con altri assicuratori o terzi aventi la responsabilità civile, per la CSS non hanno nessuna efficacia, fintanto che non saranno stati approvati dalla CSS.

Art. 39 Comunicazioni

Le comunicazioni al contraente l'assicurazione vengono inviate all'ultimo indirizzo noto alla CSS. Un cambio d'indirizzo deve essere notificato alla CSS entro 14 giorni dal trasloco.

Art. 40 Foro competente

In caso di vertenze giuridiche il contraente o la persona assicurata può promuovere un'azione giudiziaria contro la CSS a Lucerna, nel suo luogo svizzero di domicilio o nel luogo di lavoro in Svizzera.

Art. 41 Gestione ed elaborazione di dati

Ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, la CSS riceve i seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, collegamento bancario, ecc.), salvati in uno schedario-clienti elettronico;
- dati della proposta (risposte alle domande contenute, domande sullo stato di salute, rapporti medici, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri);
- dati del contratto (durata, prestazioni assicurate, masse salariali, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti e raccolti nei dossier fisici delle polizze;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, scoperti, diffide, crediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati sui sinistri (notifiche da parte delle persone assicurate, rapporti di accertamenti, giustificativi,

ecc.), salvati in dossier fisici sui sinistri e in applicazioni elettroniche per la gestione sinistri.

Questi dati occorrono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto e, in caso di prestazioni, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati secondo le indicazioni riportate nel regolamento di conservazione dei dati della CSS.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, più esattamente, agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di scoprire o evitare una frode assicurativa.

Con l'autorizzazione del proponente o dell'assicurato, la CSS può richiedere o trasmettere informazioni utili al caso sia alle autorità che agli enti assicurativi privati o sociali, ma anche a medici e ospedali. Le Società del Gruppo CSS si concedono reciprocamente la possibilità di prendere visione dei dati del cliente (per identificare il cliente) e dei dati del contratto (eccetto i dati di proposta e sinistri), allo scopo di snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi).